

# Pre-concordato: modalità, effetti e peculiarità processuali del nuovo strumento concordatario

a cura di **Ivan Libero Nocera\***

## **la** QUESTIONE

**In cosa consiste e a quali effetti rileva la domanda di concordato con riserva? Cosa deve allegare il proponente? Qual è il ruolo del Giudice? Quali “spazi di azione” ha il debitore dopo aver presentato la domanda di concordato con riserva?**

## **L'APPROFONDIMENTO**

### ► **Inquadramento generale del concordato preventivo con riserva**

Allo scopo di favorire la continuità aziendale e di assicurare la sopravvivenza delle imprese che, nonostante la crisi di liquidità, risultano ancora competitive sul mercato, la riforma del “pacchetto sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134) ha introdotto, al comma 6 dell’art. 161 l. fall., la possibilità di depositare una domanda di concordato con riserva della presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3. Si comprende, perciò, come tale nuova figura sia definito “concordato con riserva” o “concordato in bianco”, ovvero ancora “pre-concordato” (sul tema in generale, si veda FABIANI, «Vademecum per la domanda “prenotativa” di concordato preventivo», in *Il Caso.it*, II, 313/2012; *Id.*, «Nuovi incentivi per la regolazione concordata della crisi d’impresa», in *Corr. giur.*, 2012, 1265; PANZANI, «Il concordato in bianco», in *Il Fallimentarista.it*, 2012; LAMANNA, «La problematica relazione tra pre-concordato e concordato con continuità aziendale alla luce delle speciali autorizzazioni del Tribunale», *ivi*, 2012; *Id.*, «Il c.d. Decreto Sviluppo: primo commento sulle novità in materia concorsuale», in *Il Fallimentarista.it*, 2012; SALVATO, «Nuove regole per la domanda di concordato preventivo con riserva», in *Il Fall.*, 2013, 1209; LO CASCIO, «Crisi delle imprese, attualità normative e tramonto della tutela concorsuale», *ivi*, 2013, 5; FABIANI, «Poteri delle parti nella gestione della domanda prenotativa di concordato preventivo», *ivi*, 2013, 1051).

Infatti, il meccanismo si articola attraverso la presentazione di un’istanza corredata dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, da

\* Avvocato del Foro di Torino e dottore di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

pubblicarsi nel Registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale nel cui circondario sia ubicata la sede effettiva dell'impresa. Invece, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria, potrà essere depositato successivamente, corredato dalla proposta e dagli altri documenti indicati nel secondo e nel terzo comma dell'art. 161 l. fall., inclusa la relazione dell'esperto, entro un termine stabilito dal Giudice, intercorrente tra sessanta e centoventi giorni dalla presentazione del ricorso (prorogabile, in presenza di giustificati motivi, per un massimo di altri sessanta giorni). Tale termine appare molto più appropriato rispetto a quello di quindici giorni precedentemente previsto, in quanto consente di strutturare al meglio una proposta concordataria (sul contenuto del piano concordatario si rinvia alle riflessioni di AMBROSINI, «Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012», in *Il Caso.it*, II, 306/2012, 2; SOTTORIVA, «Il contenuto del piano ex art. 161, comma 2, lettera e, l. fall. nell'ambito della proposta concordataria», in *Il Fallimentarista.it*, 2012).

La figura del concordato "con riserva" – disciplinato al comma 6, art. 161, l. fall. – rappresenta dunque una delle più rilevanti innovazioni dell'intervento legislativo e tra le maggiori espressioni del *favor* per lo strumento concordatario, il cui scopo principale è ora costituito dalla preservazione delle strutture produttive e aziendali.

### ► Come si propone il concordato con riserva?

Il nuovo istituto si dimostra notevolmente utile in quanto gli effetti protettivi di cui all'art. 168 l. fall. si producono sin dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese. Di conseguenza, è fatto divieto ai creditori di proseguire le azioni cautelari ed esecutive in corso, nonché di instaurarne di nuove, e di acquisire titoli di prelazione in difetto dell'assenso del debitore. Lo strumento permette dunque al debitore di accedere al beneficio dell'anticipazione della protezione, particolarmente favorevole, quando questi, volendo instaurare un procedimento di concordato preventivo, abbia necessità di tempo per predisporre il proprio piano, al riparo delle aggressioni da parte dei creditori (LAMANNA, «La legge fallimentare dopo il "Decreto sviluppo"», in *Il civilista*, Milano, 2012, 41).

Un analogo scopo si poteva precedentemente ottenere nell'ambito della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con l'utilizzo strumentale dell'istanza ex art. 182 bis, comma 6, l. fall., prevista per tutelare la fase della negoziazione con i creditori, ma frequentemente piegata allo scopo di ottenere tempo per predisporre il piano concordatario senza poter essere aggrediti dalle azioni esecutive o cautelari.

L'art. 161, comma 6, stabilisce che il pre-concordato si propone con ricorso che può contenere esclusivamente la domanda di accesso alla procedura, con la riserva di depositare in un secondo momento il piano, la proposta e gli ulteriori documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161, con il solo onere di produrre immediatamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti. Poiché il ricorso ex art. 161, comma 6, comprende la domanda di concordato, distinta dal piano e dalla proposta, si ritiene applicabile allo stesso l'art. 161, comma 4, ai sensi del quale «per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152». Quindi, prima della presentazione del pre-concordato dovrà sussistere, quale requisito indispensabile per la presentazione del ricorso, la deliberazione di cui all'art. 152 l. fall.

per cui: «La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori».

Tuttavia, è chiaro come la suddetta deliberazione, in caso di pre-concordato, non possa certo contenere né la "proposta" né le "condizioni" del concordato, che saranno formulate in seguito, entro il termine concesso dal Tribunale. Peraltro, dato che l'art. 152 l. fall. fa riferimento esplicito alla "proposta" e alle relative "condizioni", prima del deposito del piano e della proposta, occorrerà assumere una seconda deliberazione, sempre ai sensi dell'art. 152, a integrazione di quella "con riserva" che ha accompagnato il ricorso *ex art.* 161, comma 6.

Poiché la domanda di concordato, anche "in bianco", dev'essere essa pubblicata nel Registro delle imprese, parrebbe potersi escludere che anche la deliberazione debba essere iscritta nel Registro delle imprese prima della presentazione del ricorso.

### ► Onere di allegazione in capo al proponente domanda

Si è visto come, sia dalla lettera della disposizione, sia dalla complessiva *ratio* che connota la nuova figura emerga un istituto "minimo" che non esige elementi ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dalla legge, quali, ad esempio i dati aziendali, il contenuto del piano e della proposta. Sarà dunque sufficiente che il proponente dimostri il possesso dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 l. fall.

Tale onere si rivela abbastanza semplice giacché, per quanto riguarda il presupposto oggettivo dei profili dimensionali, la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi è di regola sufficiente ad attestare il superamento delle soglie. Del resto, considerando che nel procedimento *ex art.* 161, comma 6, non si prevede il deposito della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, una recente sentenza di merito ha affermato che, «ove il sovradimensionamento non risulti dai bilanci, tale evidenza non sarà preclusiva alla fissazione del termine, ma la questione dovrà essere esaminata in sede di eventuale ammissione alla procedura di concordato» (Tribunale di Pistoia 30 ottobre 2012, in *Il Caso.it*, I, 8079/2012).

Per quanto concerne, invece, il presupposto soggettivo integrato dalla qualifica di imprenditore commerciale, basterà rappresentare l'oggetto sociale (ricavabile dallo statuto o da una semplice visura camerale), sottolineando come questo non possa qualificare l'impresa come agricola, considerando le attività individuate dall'art. 2135 c.c. Il proponente deve, inoltre, fornire gli elementi idonei a permettere al Tribunale di affermare la propria competenza, indicando l'ubicazione della sede effettiva, che – salva la prova contraria – si presume coincidente con quella legale.

L'onere del debitore ricorrente è quindi assai agevole, ben potendo il ricorso prescindere da qualsiasi indicazione in merito al contenuto del piano e della proposta. Si nota, quindi, come l'istituto favorisca notevolmente l'imprenditore ricorrente, il quale potrà beneficiare degli effetti del deposito senza dover fornire indicazioni sugli sviluppi futuri della procedura, né allegare documenti ulteriori rispetto ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

Tuttavia, vale osservare che tale obbligo non sempre può avere utili effetti in quanto le risultanze del

bilancio non sempre riproducono l'effettiva situazione economico-gestionale dell'impresa, benché l'elenco dei creditori, se questi individuati per categorie e ammontare, potrebbe indicare il tipo di intervento più adeguato. Infatti, la previsione di un elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti permette di disporre, prima che il debitore predisponga il piano, di un quadro meno sommario di quello che avrebbe potuto ricavarsi dal deposito dei bilanci concernenti gli ultimi tre esercizi, anche se, in mancanza di ulteriori dati certi e specifici, tale previsione può essere di poca utilità. Esclusivamente nell'ipotesi in cui il debitore richieda al Tribunale l'autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o a pagare crediti anteriori, ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, commi 1 e 4, l. fall., è configurabile un onere supplementare di allegazione in ordine al piano, per lo meno nei suoi elementi essenziali. Ciò in quanto l'esperto deve: in caso di nuovi finanziamenti, verificare il complessivo fabbisogno finanziario sino all'omologazione e attestare la funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori; in caso di pagamento di crediti anteriori, certificare l'essenzialità delle prestazioni anteriori oggetto di pagamento rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa e la loro funzionalità, anche qui, alla migliore soddisfazione dei creditori. La correttezza metodologica di tali verifiche e attestazioni dovrà essere controllata dal Tribunale in sede di autorizzazione.

### ► Ruolo del Giudice: competenza, doveri valutativi, rapporti con l'istruttoria prefallimentare

Giova precisare come il provvedimento di cui al comma 6 dell'art. 161, l. fall. – con il quale il Giudice assegna all'imprenditore il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ai sensi dei commi 2-3 dello stesso art. 161 – sia di competenza del Collegio. Infatti, dal combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 161 l. fall., emerge che il Giudice delegato viene nominato solo con il provvedimento di ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 1, l. fall. (Tribunale di Pisa 19 settembre 2012, in *II Caso.it*, I, 7847/2012). Ne consegue che è il Tribunale in composizione collegiale, e non il Giudice delegato, ad assegnare il termine di presentazione della proposta concordataria, come anche a determinare degli obblighi informativi periodici che l'imprenditore è tenuto ad assolvere, sino alla scadenza dello stesso termine.

In proposito, tuttavia, si segnala un'isolata pronuncia in cui il Tribunale, in ossequio a un provvedimento di organizzazione interno, ha designato un Giudice singolo quale relatore della procedura (Tribunale di Pistoia 30 ottobre 2012, in *II Caso.it*, I, 8079/2012). A ogni modo, nulla osta a che un Giudice possa essere delegato all'audizione della parte, ove necessaria; questi poi dovrà riferire in camera di consiglio, anche se si deve comunque escludere che la decisione risulti di competenza del Giudice monocratico. Il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2-3, deve avvenire entro il termine fissato dal Collegio, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Risulta evidente come il Tribunale adito non possa, in questa sede, effettuare alcuna valutazione discrezionale circa la concessione del beneficio, dovendo limitarsi unicamente a fissare il termine per il deposito della documentazione prescritta. Il potere valutativo del Giudice risulta dunque circoscritto, essendo ristretto alla verifica della concreta sussistenza dei presupposti della fattispecie. In particolare, dovrà appurare, a pena di inammissibilità del ricorso, la propria competenza territoriale ai sensi degli

artt. 9 e 161 l. fall., la legittimazione attiva del debitore istante ai sensi dell'art. 152 l. fall. anche sotto il profilo dell'approvazione e della sottoscrizione del ricorso da parte di coloro che hanno la rappresentanza legale della società, il deposito da parte del ricorrente dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da cui si ricavano i requisiti soggettivo e oggettivo necessari per essere ammessi alla procedura, la mancata presentazione di analoga domanda concordataria nei due anni precedenti di analoga domanda, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (in tal senso, si veda Tribunale di Bolzano 25 settembre 2012, in *Ifallimentarista.it*).

Si rivela opportuno soffermarsi, per quanto attiene al profilo della concessione del termine, sul rapporto tra la domanda di pre-concordato e l'istruttoria prefallimentare. In merito al sopravvenuto ricorso di concordato preventivo in pendenza dell'istruttoria prefallimentare, la recente pronuncia della Cassazione (cfr. Cassazione civ., Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18190, in *Il Fall.*, 2012, 1408) ha affermato che l'istanza di fallimento non costituisce un'iniziativa riconducibile alle misure esecutive e, di conseguenza, non rientra nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dall'art. 168 l. fall. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra procedimento concordatario e procedimento prefallimentare, aggiungendo, altresì, come non si possa ipotizzare la riunione dei due procedimenti, la quale permetterebbe una decisione congiunta delle due istanze.

In considerazione del più volte evidenziato *favor* concordatario, il Tribunale deve dare prevalenza alla procedura di concordato, dovendosi pronunciare sull'istanza di fallimento con priorità rispetto alla domanda di concordato solo nel caso in cui quest'ultima sia connotata da abusività. Il detto favore del Legislatore per la soluzione concordataria rispetto alla dichiarazione di fallimento emerge in maniera ancora più accentuata nel concordato "con riserva", nell'ambito del quale il debitore può beneficiare di un apposito *spatium deliberandi* anche nell'ipotesi in cui sia già pendente un procedimento prefallimentare, salvi i casi di abuso.

## Normativa di riferimento

**Legge fallimentare:** artt. 1, 22, 152, 161, 163, 167, 168, 169 *bis*, 182 *bis*, 182 *quinquies*.

Questi, tuttavia, non possono essere individuati nella mera adozione del pre-concordato quale strumento per bloccare l'istruttoria prefallimentare in attesa della presentazione del piano, visto che tale proposito costituisce uno degli obbiettivi tipici dell'istituto. Infatti, la legge stabilisce esplicitamente al comma 10 dell'art. 161 l. fall. che, nel caso in cui risulti pendente un'istanza di fallimento, il collegio deve concedere automaticamente il termine minimo di sessanta giorni, salva la possibilità di una proroga di altri sessanta giorni in presenza di giustificati motivi.

In proposito, una recente sentenza di merito ha precisato come in tema di rapporti tra procedimento per dichiarazione di fallimento e concordato preventivo "con riserva" l'inciso previsto al comma 10, art. 161 l. fall., che mantiene fermo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, l. fall., deve essere interpretato nel senso che può essere concesso un termine superiore a quello minimo di sessanta giorni unicamente in caso di rigetto dell'istanza di fallimento *ex art.* 22, comma 1, l. fall., ed anche

in pendenza di reclamo ai sensi del successivo secondo comma, che infatti non è espressamente richiamato (in tal senso, Tribunale di Terni 26 febbraio 2013, in *Il Caso.it*, I, 8603/2013).

Risulta, quindi, palese come il Legislatore abbia operato un bilanciamento tra l'interesse del creditore istante per il fallimento e quello del debitore che presenti domanda di concordato, indicando come punto di equilibrio l'automatismo della concessione di un termine particolarmente breve. Una volta effettuata la verifica dei suddetti presupposti, il Tribunale fissa i termini per il deposito del piano e della proposta, compreso fra sessanta e centoventi giorni, e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, per non oltre sessanta giorni. La durata di tale periodo è quindi lasciata alla discrezionalità del Collegio, tranne nel caso in cui penda un'istanza di fallimento, là dove non sarà possibile discostarsi dal minimo. Il termine più ampio deve essere richiesto dal debitore e l'istanza deve essere adeguatamente motivata, integrando, a questo specifico fine, il contenuto obbligatorio del ricorso previsto per legge ed evidenziando gli aspetti di particolare complessità e rilievo attinenti alla proposta o al piano (Tribunale di Perugia 4 ottobre 2012, in *Il Fall.*, 2013, 80), senza limitarsi alla mera allegazione della mancata pendenza di procedimenti prefallimentari. Qualora l'imprenditore non indichi alcunché al riguardo, è facile prevedere che il Tribunale disporrà la concessione del beneficio nella misura minima (Tribunale di Palermo 2 ottobre 2012, in *Il Fall.*, 2013, 81).

Il *dies a quo* del suddetto termine deve individuarsi, in assenza di diversa indicazione da parte del decreto, nella relativa concessione, benché, allo scopo di non dilatare oltremodo l'ampiezza del beneficio di cui possa godere il debitore, è possibile che si affermi la prassi che faccia coincidere il termine iniziale con l'iscrizione del ricorso nel Registro delle imprese, ossia con il momento nel quale iniziano gli effetti della tutela.

### ► **Obblighi informativi a carico del debitore proponente**

Allo scopo di contrastare un utilizzo abusivo dello strumento, che può essere piegato all'esclusiva finalità di guadagnare tempo al riparo dalle azioni dei creditori, il Legislatore ha previsto alcuni "anticorpi", quali la possibilità di disporre obblighi informativi periodici in capo al debitore nelle more della predisposizione del piano; la sanzione dell'inammissibilità della domanda presentata con riserva, qualora, nei due anni precedenti, non fosse stata ammessa un'altra analoga domanda; nonché la riduzione del termine di *automatic stay* al minimo (ossia sessanta giorni) nel caso in cui penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Il cd. decreto "del fare" (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) ha valorizzato, inoltre, la posizione del commissario giudiziale, anticipandone la nomina facoltativa all'atto del provvedimento del Tribunale che fissa il termine per lo scioglimento della riserva. Tale organo assume un ruolo informativo. Infatti, se nominato, esprime il proprio parere in ordine al compimento da parte del debitore degli atti di straordinaria amministrazione e svolge un'attività di vigilanza sulla procedura sin dal momento della decorrenza degli effetti conservativi e gestionali, in modo tale da verificarne il contenuto, riferendo al tribunale qualsiasi condotta prevista dall'art. 173 l. fall. Tuttavia, l'implementazione del controllo da parte di un organo della procedura di ausilio al Tribunale e al giudice delegato limita inevitabilmente l'ambito di azione del professionista. Oltre a ciò, il Tribunale dispone gli obblighi informativi periodici che il debitore deve osservare anche relativamente

alla gestione finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Rispetto alla precedente versione dell'art. 161 l. fall. il decreto "del fare" ha rafforzato i meccanismi di controllo e ha dilatato le modalità di adempimento degli obblighi informativi.

Il debitore è tenuto a depositare con periodicità mensile una situazione finanziaria dell'impresa, pubblicata nel registro delle imprese subendo in caso di inosservanza le sanzioni di cui all'art. 162 l. fall. Nell'ipotesi in cui la sua attività si riveli inadatta alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale – sentito il debitore e il commissario giudiziale – può abbreviare il termine stabilito dal giudice.

### Approfondimenti dottrinali

- **AMBROSINI**, «Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012», in *Il Caso.it*, II, 306/2012;
- **FABIANI**, «Nuovi incentivi per la regolazione concordata della crisi d'impresa», in *Corr. giur.*, 2012, 1265;
- **FABIANI**, «*Vademecum* per la domanda "prenotativa" di concordato preventivo», in *Il Caso.it*, II, 313/2012;
- **LAMANNA**, «Il c.d. Decreto Sviluppo: primo commento sulle novità in materia concorsuale», in *IFallimentarista.it*, 2012;
- **LAMANNA**, «La legge fallimentare dopo il "Decreto sviluppo"», in *Il civilista*, Milano, 2012, 4.
- **LAMANNA**, «La problematica relazione tra pre-concordato e concordato con continuità aziendale alla luce delle speciali autorizzazioni del Tribunale», in *IFallimentarista.it*, 2012;
- **PANZANI**, «Il concordato in bianco», in *IFallimentarista.it*, 2012;
- **ROLFI**, «La generale intensificazione dell'*automatic stay*», in *IFallimentarista.it*, 2012;
- **SOTTORIVA**, «Il contenuto del piano ex art. 161, comma 2, lettera e), l. fall. nell'ambito della proposta concordataria», in *IFallimentarista.it*, 2012;
- **VELLA**, «Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo "con riserva"», in *Il Fall.*, 2013, 97.

Si rivela opportuno concentrare l'attenzione sugli obblighi informativi, prescritti genericamente dal Legislatore della riforma all'art. 161, comma 8, l. fall., e posti dal Collegio a carico della società destinataria del decreto che dispone sulla domanda di concordato preventivo con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, l. fall. La norma non specifica in maniera puntuale quali informazioni il debitore sia obbligato a fornire, presentandoli in cancelleria, salvo precisare che devono anche riguardare la gestione finanziaria dell'impresa e l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, lasciando così al Tribunale ampia discrezionalità in ordine sia alla loro modulazione temporale, sia al loro contenuto. Appare evidente come tale discrezionalità non possa trascurare elementi quali la dimensione dell'impresa, la complessità delle trattative, nonché le passività e attività risultanti dai bilanci.

I vincoli informativi che possono essere imposti al debitore, devono essere individuati, di volta in volta, a seconda della singola domanda. Dalle prime decisioni della giurisprudenza di merito ritengono che essi consistono, per lo più, nella richiesta di deposito, se non avvenuto, di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, di una rappresentazione del compimento degli atti di ordinaria amministrazione, di una relazione periodica di aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano (cfr. *infra* per i riferimenti giurisprudenziali).

La previsione dei doveri informativi, principalmente a beneficio dei creditori, coerentemente con il carattere negoziale assunto dalla procedura concordataria, rappresenta un necessario correttivo

rispetto alla facoltà concessa all'imprenditore in crisi di sottrarre il proprio patrimonio alle azioni esecutive e cautelari dei creditori. Infatti, imponendo tale adempimento "pubblicitario", si tenta di preservare gli interessi del ceto creditorio, relativamente al periodo temporale in cui all'imprenditore è riconosciuta la possibilità di elaborare il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria, e, al contempo, ai creditori è precluso l'accesso a qualunque strumento di reazione. In altri termini, lo scopo della norma è di permettere al Tribunale di verificare che nelle more del periodo di "stasi", concesso per la predisposizione del piano concordatario, il debitore si adoperi e si attivi effettivamente, con tutti gli strumenti a sua disposizione, al fine della presentazione di una proposta concordataria.

Altrimenti, il debitore ben potrebbe rimanere inerte, dato che la richiesta potrebbe anche essere dettata solamente dall'esigenza di ritardare semplicemente le azioni esecutive e cautelari, nonché i pagamenti da lui dovuti ai suoi creditori. Oltre a ciò, il debitore potrebbe peggiorare la situazione patrimoniale, visto che, in tale fase, viene preservata la possibilità di compiere tutti gli atti di impresa di ordinaria amministrazione, i quali sono sottratti a revoca sul presupposto della legittimità e godono, inoltre, come visto, del beneficio della prededucibilità.

Le valutazioni del Giudice in ordine agli obblighi informativi in capo al debitore troveranno poi ingresso nella successiva fase di esame da parte del Collegio del piano, della proposta e della documentazione. Vale osservare, dunque, come in tale fase di osservazione pre-procedurale, gli obblighi informativi disposti dal Giudice assegnano a tale figura un ruolo decisivo.

Dall'analisi dei provvedimenti finora emanati emerge l'utilizzo di un vasto spettro di obblighi informativi, che, a seconda delle esigenze dettate dalla fattispecie, possono essere più o meno dettagliati. Il Tribunale può prescrivere generici obblighi informativi attinenti alla gestione dell'impresa nel tempo richiesto per l'integrazione della domanda (Tribunale di Mantova 27 settembre 2012, in *IlCaso.it*, I, 7874/2012), ovvero stabilire la comunicazione di relazioni informative di contenuto meno analitico, attestanti le operazioni realizzate, l'elenco dei crediti derivanti, e l'indicazione del nominativo del creditore e dell'importo del credito (Tribunale di Pisa 19 settembre 2012, cit.).

Il Collegio, in alternativa, può imporre la presentazione di *report* a carattere analitico, prevedendo la periodica predisposizione di un'aggiornata relazione patrimoniale, economica e finanziaria sull'andamento delle attività d'impresa (Tribunale di Asti 24 settembre 2012, in *IlCaso.it*, I, 7859/2012), l'indicazione del compimento di atti di amministrazione anche solo ordinaria (Tribunale di La Spezia 25 settembre 2012, in *IlCaso.it*, I, 7858/2012), dell'effettuazione di pagamenti d'importo superiore a una determinata somma (Tribunale di Modena 14 settembre 2012, in *IlCaso.it*, I, 7786/2012), delle richieste di pignoramento pervenute (Tribunale di Velletri 18 settembre 2012, in *IlFallimentarista.it*). Inoltre, si può richiedere una relazione in merito all'attività eventualmente svolta con riferimento particolare a eventuali debiti contratti (Tribunale di Modena 15 novembre 2012, in *IlCaso.it*, I, 8134/2012), o un prospetto relativo all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, con indicazione dettagliata delle operazioni attive e passive superiori a un determinato importo (Tribunale di Modena 22 ottobre 2012, in *IlCaso.it*, I, 8000/2012).

Infine, è possibile prescrivere di relazionare sullo stato delle trattative in corso con i possibili acquirenti degli immobili; sullo stato della procedura di recupero del credito Iva e sui possibili tempi di realizzo dello stesso; nonché sui flussi di cassa in entrata e in uscita nel periodo interessato dalla relazione (Tribunale di Bolzano 25 settembre 2012, in *IlFallimentarista.it*).

Per una maggiore garanzia, il Tribunale può disporre la designazione del professionista attestatore ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., o dell'art. 182 *bis*, comma 1, l. fall., aggiungendo, a carico dell'esperto medesimo, il deposito mensile di un *report* sulle attività e sulle verifiche in corso di svolgimento. Ciò ai fini della relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario in corso di predisposizione, ovvero l'attuabilità dell'accordo secondo quanto disposto dall'art. 182 *bis*, comma 1, l. fall. (Tribunale di Terni 12 ottobre 2012, cit.). Inoltre, si può prevedere in capo al debitore medesimo l'obbligo di deposito, entro 15 giorni, di una relazione riepilogativa sui contratti in corso di esecuzione (Tribunale di Terni 12 ottobre 2012, cit.).

### ► Gestione dell'impresa nella fase di pre-concordato

Analogamente all'art. 167 l. fall. a proposito del concordato vero e proprio, il comma 7 dell'art. 161 distingue tra gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione. Mentre il compimento dei primi non presuppone particolari formalità, la realizzazione dei secondi è ammessa unicamente in presenza di due requisiti concomitanti: in primo luogo, l'urgenza, che si verifica quando risulta impossibile il differimento del compimento dell'atto alla fase successiva all'apertura formale della procedura (cfr. ROLFI, «La generale intensificazione dell'*automatic stay*», in *IlFallimentarista.it*, 2012); in secondo luogo, l'autorizzazione del Tribunale a pena di inammissibilità, da emanarsi all'esito di apposita istanza dell'imprenditore, se del caso seguita dall'assunzione di sommarie informazioni.

Posto che l'art. 161, comma 7, l. fall. non definisce in maniera puntuale le operazioni straordinarie, è possibile avere riguardo all'elenco, certamente non tassativo, previsto dall'art. 167, comma 2, l. fall. Per ulteriori riferimenti, essendo pacifico che per sua natura l'attività d'impresa si traduce anche nel compimento di atti dispositivi, si può richiamare la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione stabilita dalla Giurisprudenza di legittimità che adotta come criterio il concetto di "normale gestione" in relazione al tipo di impresa in oggetto e alle sue dimensioni. Quindi, la diversificazione deve basarsi sulla relazione dell'atto rispetto alla gestione "normale" ossia "ordinaria" del tipo di impresa di cui si tratta e alle dimensioni in cui essa viene esercitata (in proposito cfr. Cass., Sez. I, 4 maggio 1995, n. 4856, in *Vita not.*, 1996, 941).

Come si deduce dall'art. 182 *quinquies*, comma 4, l. fall., è necessario considerare, altresì, come si ponga fuori dal perimetro dell'ordinaria amministrazione il pagamento dei debiti pregressi, in forza del quale non solo i pagamenti dei debiti anteriori devono considerarsi straordinari, ma essi risultano inderogabilmente vietati nel concordato liquidatorio.

Invece, nel concordato in continuità è stabilito un regime autorizzatorio particolarmente oneroso, prevedendosi che un esperto indipendente e provvisto di adeguate qualifiche professionali attesti che il versamento è strettamente funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa, nonché strumentale al migliore soddisfacimento dei creditori.

Nel caso in cui si ritenga di individuare la *ratio* della disposizione nella necessità di tutelare la *par condicio creditorum*, potrebbero reputarsi ammissibili i pagamenti dei crediti prededucibili e privilegiati destinati a essere corrisposti per intero, posto che il relativo soddisfacimento si rivela inidoneo ad arrecare pregiudizio agli altri creditori, considerando, inoltre, il positivo effetto della mancata maturazione degli interessi sulle passività saldate anticipatamente.

L'ultimo periodo dell'art. 161, comma 7, l. fall. attribuisce il carattere della prededucibilità ai crediti sorti in relazione agli atti legalmente compiuti in costanza di procedura. Inoltre, l'art. 182 *quinquies*, comma 1, permette all'imprenditore che abbia depositato domanda di concordato preventivo anche "con riserva" di domandare al Tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, anche essi dichiarati prededucibili, a condizione che un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. *d*), verifichi il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione e attesti che gli stessi finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Per quanto concerne la compatibilità del pre-concordato con la disciplina dei rapporti pendenti è opportuno osservare come, nonostante il mancato richiamo dell'art. 169 *bis* all'art. 161, comma 6, si ritiene comunque preferibile l'applicazione della suddetta norma, non ravvisandosi ragioni ostative. Tuttavia, sarà onere del Tribunale adottare gli accorgimenti più opportuni al fine di evitare la risoluzione dei contratti pendenti, se non nei casi di effettiva funzionalità per la migliore soluzione della crisi e a vantaggio della massa dei creditori (si veda in proposito VELLA, «Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo "con riserva"», in *Il Fall.*, 2013, 97).

Infatti, un recente arresto ha affermato che la risoluzione dei contratti si giustifica unicamente nell'ipotesi in cui la prosecuzione risulti di ostacolo al perseguimento della soluzione concordataria e, quindi, alla migliore valorizzazione, a vantaggio di tutti i creditori, dei beni e dei rapporti aziendali; tanto che la valutazione in ordine all'opportunità di autorizzare lo scioglimento del contratto in corso di esecuzione al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo esige l'instaurazione del contraddittorio con la controparte contrattuale in modo che questa possa formulare le eventuali ragioni di opposizione (Tribunale di Monza 21 gennaio 2013, in *IlCaso.it*, I, 8530/2013). Nonostante ciò, una sentenza di merito ha affermato che lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione *ex art. 169 bis* l. fall. non può essere disposto nell'ipotesi di concordato preventivo con riserva, potendosi però, in tal caso, concedersi la sospensione di detti contratti per il periodo massimo di sessanta giorni (Tribunale di Pistoia 30 ottobre 2012, in *IlCaso.it*, I, 8079/2012).

### ► Considerazioni conclusive

È evidente come i benefici del concordato "con riserva" siano rinvenibili nell'anticipazione dell'emersione della crisi, nella tutela immediata del patrimonio del debitore, nonché nella facilitazione di accesso allo strumento concordatario da parte del debitore. Questi ha la possibilità di elaborare il piano concordatario con maggiore tranquillità, al riparo dalle aggressioni esecutive dei creditori, potendo predisporre nel tempo tecnico necessario, la presentazione di una proposta di concordato preventivo. In proposito, LAMANNA, «Il c.d. Decreto Sviluppo: primo commento sulle novità in materia concorsuale», cit., evidenzia la diffusa prassi dei Tribunali di concedere ai debitori, nell'ambito dei procedimenti prefallimentari, un termine per depositare le domande di concordato o le proposte di accordo che essi non fossero stati in grado di predisporre in precedenza. Tuttavia, questa possibilità, in mancanza di un'apposita previsione in tal senso, non poteva accompagnarsi a misure di protezione anticipata del patrimonio del debitore. Non sono neppure trascurabili le conseguenze positive per il ceto creditorio che non potrà che trarre vantaggio dall'anticipazione del periodo sospetto ai fini dell'azione revocatoria. Infatti, poiché il ricorso può essere depositato in un momento notevolmente anteriore rispetto alla

presentazione del piano e della proposta, il *dies a quo* per il computo del periodo sospetto retroagirà alla data di deposito della domanda “in bianco” (per approfondimenti in merito, si veda ZORZI, «Riflessioni sull’esonazione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. alla luce dell’introduzione del concordato “in bianco”», in *IlCaso.it*, II, 327/2012.).

Inoltre, considerando gli effetti conservativi della presentazione del ricorso ex art. 161, comma 6, si potrebbe ipotizzare un obbligo di ricorrere a tale strumento semplificato, anche in assenza dei presupposti del concordato, al mero scopo di conservare l’attivo in vista del successivo fallimento, evitando il c.d. “assalto alla diligenza” da parte di creditori che intentano acquisire titoli di prelazione, con una maggiore falcidia dei debiti chirografari. Infatti, l’imprenditore appare naturalmente sottoposto al rischio laddove consente al ceto creditorio di accedere alle informazioni rilevanti sulla sua situazione patrimoniale.

Di conseguenza, se da una parte si evidenzia la rilevanza di una forma di *automatic stay*, posto che, la presentazione della domanda “con riserva” di per sé non comporta un effettivo pregiudizio per i creditori, che sarebbero in concreto danneggiati unicamente dal successivo compimento di atti di gestione, i quali sarebbero irrevocabili e farebbero sorgere crediti prededucibili; dall’altra, tuttavia, appaiono parimenti manifesti anche i rischi che possono sorgere in termini di abuso dello strumento concordatario e di pregiudizio dei diritti dei creditori.

Se, infatti, come si è detto, il termine per il deposito della proposta concordataria può avvenire anche sei mesi dopo il deposito del ricorso, nei concordati di tipo liquidatorio si corre il pericolo di assegnare un ingiustificato vantaggio all’imprenditore quando l’impresa sia già in principio inevitabilmente destinata alla liquidazione. È palese come in tale ipotesi si moltiplicherebbero gli effetti negativi della crisi sulle imprese che gravitano nel circuito dell’impresa in crisi intrattenendo con essa rapporti commerciali.

## **la** SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

### PENDENZA DELL’ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE E SOPRAVVENUTO RICORSO DI CONCORDATO PREVENTIVO

#### **Tribunale di Terni 26 febbraio 2013**

In tema di rapporti tra procedimento per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo, va osservato che il Tribunale può precludere al debitore la facoltà (ampiamente riconosciuta – e oggi anzi incentivata – dall’ordinamento) di coltivare l’ammissione al concordato preventivo, dando invece la precedenza all’istanza di fallimento proposta dal creditore (o dal P.M.), solo laddove la domanda di ammissione a concordato preventivo, alternativamente: i) non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 l. fall.; ii) configuri un’evidente forma di abuso dello strumento concordatario, anche attraverso condotte penalmente sanzionabili (ad esempio, bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216, n. 1, l. fall., ovvero bancarotta semplice ex art. 217, nn. 3 e 4, l. fall., per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ovvero aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento); iii) pregiudichi, definitivamente e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori (ad esempio, per il consolidamento di un’ipoteca, o la maturazione *medio tempore* della prescrizione di eventuali azioni di massa esperibili dal curatore). (*IlCaso.it*, I, 8603/2013)

**Cassazione civ., Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18190**

La possibilità accordata al debitore di proporre al Giudice una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla pronuncia di fallimento né tanto meno costitutivo del relativo procedimento, ma mera esplicazione del diritto di difesa del debitore che comunque non gli consente di disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare, in presenza di una domanda di concordato che s'innesta nella fase prefallimentare già attivata, il Giudice fallimentare, che né la può sospendere, né deve dichiarare improcedibile l'istanza di fallimento del creditore, è tenuto a bilanciare le opposte iniziative, coordinando quella del debitore con gli interessi sottostanti la procedura fallimentare.

## CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE E CONCORDATO CON RISERVA

**Tribunale di Monza 21 gennaio 2013**

Fermo restando che la richiesta di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso di esecuzione contenuta nella domanda di concordato con riserva deve essere accompagnata da una *disclosure* circa la tipologia di proposta di concordato che si intende perseguire, con particolare riferimento all'ipotesi di scioglimento va osservato che il sacrificio imposto alla controparte contrattuale si giustifica solo nel caso in cui la prosecuzione dei contratti risulti di ostacolo al perseguimento della soluzione concordataria e, quindi, alla migliore valorizzazione, a vantaggio di tutti i creditori, dei beni e dei rapporti aziendali, valorizzazione che si realizza anche attraverso il contenimento dell'onerosità conseguente al mantenimento di rapporti negoziali divenuti superflui o comunque non più rispondenti alle necessità del nuovo piano industriale o della liquidazione. La valutazione in ordine all'opportunità di autorizzare lo scioglimento del contratto in corso di esecuzione al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo non può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio con la controparte contrattuale affinché questa possa esprimere le proprie considerazioni e le eventuali ragioni di opposizione. (*IlCaso.it, I, 8530/2013*)

**Tribunale di Pistoia 30 ottobre 2012**

Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, previsto dall'art. 169 *bis* l. fall., non può essere disposto nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva di cui al comma 6, art. 161. In detta ipotesi, potrà tuttavia essere concessa la sospensione di detti contratti per il periodo massimo di 60 giorni. (*IlCaso.it, I, 8079/2012*)

## MANCATA PREVISIONE DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE AGGIORNATA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA

**Tribunale di Pistoia 30 ottobre 2012**

Ove il sovradimensionamento ai sensi dell'art. 1 l. fall. non risulti dai bilanci, tale evidenza non sarà preclusiva alla fissazione del termine, ma la questione dovrà essere esaminata in sede di eventuale ammissione alla procedura di concordato. Diversamente ragionando si dovrebbe disporre la produzione anche della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, che necessita di non indifferenti tempi tecnici di predisposizione. (*IlCaso.it, I, 8079/2012*)

## REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI PER IL RICORSO DI PRE-CONCORDATO

**Tribunale di Bolzano 25 settembre 2012**

I requisiti formali e di legittimità, la cui assenza imporrebbe da subito una declaratoria di inammissibilità del ricorso sono: la competenza del tribunale adito; la sottoscrizione del ricorso dal legale rappresentante della

società; l'allegazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui si ricavano il requisito soggettivo (imprenditore commerciale fallibile) e quello oggettivo (stato di crisi/insolvenza), necessari per essere ammessi alla procedura; l'approvazione e sottoscrizione della domanda a norma dell'art. 152 (art 161, comma 5) l. fall.; la mancata presentazione da parte dello stesso debitore nei due anni precedenti di altra domanda ai sensi del medesimo comma, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. (*Ilfallimentarista.it*)

COMPETENZA DEL COLLEGIO PER IL PROVVEDIMENTO EX COMMA 6,  
ART. 161 L. FALL.

**Tribunale di Pisa 19 settembre 2012**

Il provvedimento di cui al sesto comma dell'art. 161, l. fall., con il quale il Giudice assegna all'imprenditore il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3, è di competenza del Collegio e contiene anche la determinazione degli obblighi informativi periodici che l'imprenditore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. (*IlCaso.it, I, 7847/2012*)

DISTINZIONE TRA ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**Cassazione civ., Sez. I, 4 maggio 1995, n. 4856**

Rispetto alle attività d'impresa, il criterio per individuare gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione non può essere quello del carattere "conservativo", o meno, dell'atto compiuto (valido, in via di massima, per l'amministrazione del patrimonio dell'incapace) poiché trattasi, in questo caso, di attività che, per il suo esercizio, necessariamente presuppone il compimento di atti di disposizione di beni, e cioè di atti che, da tale punto di vista, non potrebbero mai essere considerati di "ordinaria" amministrazione. La distinzione va fondata, piuttosto, sulla relazione di cui l'atto si pone rispetto alla gestione "normale" (e quindi "ordinaria") del tipo di impresa di cui si tratta e alle dimensioni in cui essa viene esercitata. In tale prospettiva, mentre gli atti che modificano le strutture economico-organizzative dell'impresa sono da considerare certamente di "straordinaria" amministrazione, la stipulazione di una clausola compromissoria non può essere annoverata tra gli atti che "eccedono" l'ordinaria amministrazione, dovendosi quindi ritenere che anche un amministratore i cui poteri siano stati limitati all'ordinaria amministrazione, a tal fine sia pienamente abilitato.

## la PRATICA

### FAC-SIMILE

**DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA**

TRIBUNALE DI <...>

**RICORSO EX ART. 161, COMMA 6, L. FALL.**

**nell'interesse di**

<...>, (codice fiscale: <...>), in persona dell'amministratore unico, Dott. <...>, con sede in <...>, ed elettivamente

(segue)

domiciliata in <...>, presso lo studio dell'Avv. <...> (codice fiscale: <...>; indirizzo di posta elettronica certificata: <...>; fax: <...>), che la rappresenta e difende in forza della delega a margine del presente atto.

**premessato che**

1. cenni storici, organi societari e notizie di carattere generale;
2. qualità di imprenditore commerciale non "sotto-soglia";
3. cause che hanno determinato lo stato di crisi;
4. circostanze che giustificano l'impossibilità, allo stato, di varare il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e la proposta stessa;
5. iniziative che la ricorrente si propone di attuare nel corso del periodo di tempo che la separa dal varo del piano;

\* \* \*

Tutto ciò premesso, la <...>, in persona dell'amministratore unico, Dott. <...>, come in epigrafe rappresentata e difesa

**insta<sup>1</sup>**

affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia:

- ordinare alla Cancelleria di pubblicare il presente ricorso nel Registro delle imprese entro il giorno successivo a quello del deposito del medesimo presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 161, 5 comma, l. fall.<sup>2</sup>, affinché ne discendano gli effetti di cui all'art. 168 l. fall., tra i quali il divieto d'iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di costituire titoli di prelazione non concordati;
- impregiudicata l'eventuale proroga ai sensi della legge, concedere alla ricorrente il termine<sup>3</sup> di cui all'art. 161,

<sup>1</sup> Effetto protettivo: dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del Giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. La norma si riferisce a tutti i tipi di concordato, anche a quelli meramente liquidatori.

<sup>2</sup> La domanda di concordato è comunicata, ex art. 161, comma 5, l. fall. al P.M. ed è pubblicata, a cura del Cancelliere, nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

<sup>3</sup> Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare anche una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1, l. fall.: in tal caso gli effetti protettivi del concordato preventivo si prolungano comunque fino all'omologa degli accordi di ristrutturazione da parte del Tribunale.

(segue)

comma 6, l. fall. per il deposito in Cancelleria della proposta<sup>4</sup>, del piano<sup>5</sup> e dell'ulteriore documentazione prescritta nella misura massima (pari a centoventi giorni) o, in subordine, nel diverso lasso temporale ritenuto congruo (comunque non inferiore a novanta giorni)<sup>6</sup>;

- autorizzare la <...> alla stipulazione con <...> di un accordo transattivo avente a oggetto il contratto <...> a condizione che l'intesa preveda<sup>7</sup> <...>;

- successivamente al deposito, da parte della debitrice, della documentazione che la stessa si è riservata di produrre, ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo.

\* \* \*

Si producono:

- 1) visura <...>;
- 2) bilancio <...> al 31.12.2010;
- 3) bilancio <...> al 31.12.2011;
- 4) bilancio <...> al 31.12.2012;
- 5) elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
- 6) situazione patrimoniale <...> al 31.12.2012;
- 7) delibera dell'amministratore ex art. 152 l. fall.

\* \* \*

luogo e data <...>

Il legale rappresentante <...>

<sup>4</sup> Accompagnata da una relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano da parte di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

<sup>5</sup> In caso di concordato con continuità, si può in seguito depositare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Tale piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; la relazione del professionista che attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il piano può prevedere una moratoria sino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

<sup>6</sup> Il termine fissato dal Giudice è compreso fra 2 e 4 mesi, e per di più prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di altri 2 mesi. Il termine può quindi teoricamente arrivare a 6 mesi. Il tribunale dispone inoltre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato.

<sup>7</sup> Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto con cui si dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. Solo in assenza del provvedimento del Giudice l'atto sarà revocabile, fuoriuscendo dall'area di esenzione dalla revocatoria. Si ottiene così un'esenzione da revocatoria ulteriore. La norma si riferisce a tutti i tipi di concordato, anche a quelli meramente liquidatori.